

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 754

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PELELLA, DE LUCA Michele e GROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996

—————

Istituzione dell’albo professionale dei tributaristi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Se nella precedente legislatura le proposte di legge per l'istituzione della professione di tributarista erano ritenute necessarie soprattutto per dare chiarezza e garanzia di professionalità nel settore dell'attività tributario-contabile oggi, alla luce delle affermazioni professionali dei consulenti e periti tributari, l'istituzione dell'albo professionale dei tributaristi deve essere considerata l'atto conclusivo della lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi anni, dagli operatori professionali del settore tributario che, senza intaccare il campo operativo delle altre categorie professionali, possa definitivamente inserire i periti e consulenti tributari nell'ambito delle libere professioni.

Va quindi ricordato e precisato che i periti ed esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria (materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali); che sono dotati di un'organizzazione abilitante in forza del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980; che l'iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice; che la loro attività è identificata da uno specifico codice di attività; che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, annovera i consulenti tributari tra i soggetti abilitati al rilascio di «asseverazioni» (articoli 2 e 3), a svolgere «patteggiamenti» (articolo

30), a prestare «rappresentanza in commissioni tributarie» (articolo 30), ad apporre sulle dichiarazioni fiscali «visti di conformità» (articolo 78) ed a compilare «denunce e liquidazioni di successioni» (articolo 23).

A coronamento di tali competenze giunge non ultima la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), che all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), delega il Governo ad individuare i titoli e le attività professionali con particolare riferimento alla lettera *f*) dell'articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Quest'ultimo riferimento assimila infatti ad attività professionale regolamentata l'attività esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e inoltre: rilasci ai suoi membri un titolo di formazione; esiga il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte; conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale o di uno *status* corrispondente a tale titolo di formazione.

La Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET), che riunisce i periti ed esperti in campo tributario, regolarmente iscritti nei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stata sempre promotrice per conto di tutti i suoi associati (oltre 18.000 iscritti al ruolo) delle suddette istanze, ora recepite dalla legge comunitaria 1993, tant'è che lo stesso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ha riconosciuto, con sua autorevole interpretazione della PREdetta legge, il valore assoluto di garanzia e serietà rag-

giunto dalla LAPET in Italia a tutela di tutta l'utenza, oltre ad assimilare l'iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti, istituito presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, al possesso di un «attestato di competenza» così come definito dalla citata direttiva 92/51/CEE.

Tale interpretazione è stata ulteriormente rafforzata dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della predetta direttiva, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, con il quale viene introdotto un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, per cui anche i diplomi di formazione sub-universitaria costituiranno una chiave di accesso all'esercizio di alcune professioni tra le quali quella praticata dai tributaristi (articolo 1, comma 3, lettera a)).

È evidente pertanto che il riconoscimento legislativo della professione di tributaristi

diventa un atto dovuto dal nuovo Parlamento italiano in ossequio sia alla normativa comunitaria, sia alle obiettive esigenze di ordinato sviluppo del terziario e di tutela dell'utenza.

In conclusione, non resta che ribadire che le attese di quanti espletano prestazioni in materia tributaria, siano essi iscritti in albi o ruoli ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di qualificazione professionale nell'interesse della collettività degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre complesse e delicate operazioni.

A tutto questo il presente disegno di legge dà una risposta seria e completa. Quanto alla formulazione dell'articolo 5, relativo alle disposizioni di prima attuazione del provvedimento, non si frappongono preclusioni ad ogni possibile proposta migliorativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Albo e titolo professionale)

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo a norma dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5.

Art. 2.

(Esercizio della professione di tributarista. Oggetto dell'attività)

1. Sono oggetto della professione di tributarista gli adempimenti e le funzioni seguenti, svolti per conto di persone fisiche sia imprenditori che privati, di società di persone ed assimilati, di soggetti aventi personalità giuridica ad eccezione di società di capitale aventi capitale sociale superiore a lire 500 milioni: tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette e relativo visto di conformità, nonchè ogni funzione e prestazione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la certificazione dei bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale, la consulenza tributaria-amministrativa in genere.

2. Gli iscritti all'albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni funzione affine a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo. Essi, inoltre, hanno responsabilità professionale per omesso o ritardato o insufficiente versamento delle imposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamenti.

Art. 3.

(Esame di abilitazione)

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di tributarista e per il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i diplomi di laurea, di laurea breve o titolo equipollente di diploma di istruzione secondaria, il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi di laurea breve, o titoli equipollenti, nonché i diplomi di istruzione secondaria in materie economiche o amministrative o commerciali.

3. L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale nelle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione per l'ammissione a sostenere l'esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che potrà essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi di laurea, laurea breve o titolo equipollente, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione dall'albo, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all'albo dei tributaristi, non esercitano l'attività vengono iscritti in un elenco speciale.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

Art. 5.

(Iscrizione all'albo in sede di prima attuazione della legge)

1. In sede di prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione:

a) coloro i quali hanno esercitato, in regime di lavoro autonomo, nel quinquennio consecutivo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub-categorie tributi, contabilità o amministrazione, consulenze fiscali;

c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti alla Libera associazione periti ed esperti tributaristi (LAPET), anche se non iscritti al ruolo di cui alla lettera b), in quanto ritenuti idonei e compatibili all'esercizio della pro-

fessione tributaria a norma del codice deontologico e del piccolo codice di autoregolamentazione della LAPET.

2. Gli iscritti nelle sub-categorie del ruolo dei periti e degli esperti, di cui alla lettera *b*) del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti nell'elenco speciale. Essi possono essere ammessi all'albo dei tributaristi, su loro domanda, quando inizino l'attività o decada l'incompatibilità.

3. L'esercizio delle attività di cui alla lettera *a*) del comma 1 va dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale, di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA; con riferimento all'IVA, l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 va dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale e vistata dalla sede nazionale della LAPET; nel caso in cui la sede provinciale non risulti costituita tale certificazione è rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati, redatta su carta legale ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 6, da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione.

Art. 6.

(Regolamento d'attuazione)

1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.